

LA GIUNTA REGIONALE

- Richiamata la legge regionale 26 maggio 2009, n. 12 recante : “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d’Aosta derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, e 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Disposizioni per l’attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno e modificazioni di leggi regionali in adeguamento ad altri obblighi comunitari. Legge comunitaria 2009”;
- Richiamato in particolare l'articolo 29, comma 1, della legge regionale 26 maggio 2009, n. 12 che stabilisce che: “Le procedure di VAS e di VIA, avviate precedentemente all’entrata in vigore della presente legge, sono concluse ai sensi della normativa vigente al momento dell’avvio del procedimento.”;
- Richiamata la legge regionale 18 giugno 1999, n. 14 concernente la disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale;
- Preso atto della richiesta presentata in data 15 giugno 2009 dal Comune di Issime, tendente ad ottenere la Valutazione dell'Impatto Ambientale del progetto di realizzazione degli interventi per lo sviluppo rurale del vallone di San Grato nel Comune di Issime, ai sensi della legge regionale 18 giugno 1999, n. 14;
- Preso atto che, con note prot. n. 8574/VIA, prot. n. 8575/VIA e prot. n. 8576/VIA in data 4 agosto 2009, il Servizio valutazione ambientale dell’Assessorato territorio e ambiente ha provveduto in sede di istruttoria a richiedere il parere alle seguenti strutture regionali:
 - Servizio gestione demanio e risorse idriche dell’Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica;
 - Servizio geologico dell’Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica;
 - Direzione assetto idrogeologico dei bacini montani dell’Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica;
 - Direzione foreste e infrastrutture dell’Assessorato agricoltura e risorse naturali;
 - Servizio sentieristica dell’Assessorato agricoltura e risorse naturali;
 - Direzione politiche comunitarie e miglioramenti fondiari dell’Assessorato agricoltura e risorse naturali;
 - Servizio aree protette dell’Assessorato agricoltura e risorse naturali;
 - Direzione tutela beni paesaggistici e architettonici dell’Assessorato istruzione e cultura;
- Preso atto che sono pervenuti i seguenti pareri:

- parere favorevole condizionato espresso dal Servizio gestione demanio e risorse idriche dell'Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica (nota prot. n. 710/DDS in data 26 gennaio 2010);
 - parere favorevole espresso dal Servizio geologico dell'Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica (nota prot. n. 1235/GEO in data 8 febbraio 2010);
 - parere favorevole condizionato espresso dalla Direzione assetto idrogeologico dei bacini montani dell'Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica (nota prot. n. 9814/DBM in data 9 ottobre 2009);
 - parere favorevole condizionato espresso dalla Direzione foreste e infrastrutture dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali (nota prot. n. 7212/RN in data 11 marzo 2010);
 - parere favorevole condizionato espresso dal Servizio sentieristica dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali (nota prot. n. 30125/RN in data 8 ottobre 2009);
 - parere favorevole espresso dalla Direzione politiche comunitarie e miglioramenti fondiari dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali (nota prot. n. 6232/AGR in data 8 febbraio 2010);
 - parere espresso dal Servizio aree protette dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali (nota prot. n. 1632/RN in data 20 gennaio 2010);
 - parere espresso dalla Direzione urbanistica dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali (nota prot. n. 646/RN in data 20 gennaio 2010);
 - parere negativo espresso dalla Direzione tutela beni paesaggistici e architettonici dell'Assessorato istruzione e cultura (nota prot. n. 1934/TP in data 5 marzo 2010);
- Preso atto del parere favorevole condizionato espresso dal Servizio gestione demanio e risorse idriche dell'Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica (nota prot. n. 710/DDS in data 26 gennaio 2010), che recita quanto segue: "In riferimento alla nota prot. n. 8576/TA del 04.08.2009, ns. rif. prot. n. 7720/DDS del 12.08.2009, con la quale veniva richiesto il parere di competenza dello scrivente Servizio relativamente all'intervento citato all'oggetto;
 esaminati gli elaborati progettuali lo studio di impatto ambientale ad essa allegati, nonché le successive integrazioni progettuali;
 considerato che la realizzazione della pista poderale e del nuovo acquedotto previsti in progetto interessano la fascia A e la fascia Ic (avente disciplina d'uso equiparata alla fascia A) dei terreni a rischio inondazione;
 considerato che la deliberazione di Giunta regionale. n. 2939/2008 vieta la costruzione di nuove infrastrutture viarie e fra queste anche le piste poderali;
 considerato che ai sensi della l.r. 11/1998 l'art. 35 comma 6, dispone che, in caso di motivata necessità, in deroga al sopra indicato divieto, la Giunta regionale possa deliberare l'esecuzione di interventi diretti alla salvaguardia di interessi economici e sociali, a condizione, inoltre, che il progetto sia corredato da uno specifico studio sulla compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente e sull'adeguatezza delle condizioni di sicurezza in atto e di quelle conseguibili con le opere di mitigazione del rischio necessarie;

preso atto di quanto indicato nella nota prot. n. 4346 del 19/10/2009 dal sindaco del comune di Issime ed in particolare che le opere previste in progetto risultano dirette alla salvaguardia di rilevanti interessi economici e sociali esistenti; verificato che l'intervento risulta compatibile con le condizioni di dissesto idraulico presente in loco;

considerato che le sorgenti di alimentazione dell'acquedotto previsto in progetto risultano già captate e oggetto di domanda di riconoscimento del diritto di derivazione di acque che hanno assunto natura pubblica per effetto dell'entrata in vigore della legge n. 36/1994;

verificato che le suddette domande sono state presentate da : Ronco Alessandro (sorgente di Stein –pratica 36/029 F), Consol Elio (sorgente di Mungiovetta – pratica 36/023) e del comune di Issime (sorgente di Vloakchi –pratica 36/015A); preso atto che con nota congiunta del 19/09/2009 il comune di Issime e i Sig.ri Consol Elio e Ronc Alessandro hanno richiesto allo scrivente Servizio di procedere nell'istruttoria relativa al riconoscimento del diritto di derivazione dalle predette sorgenti e che lo stesso venga attribuito esclusivamente al comune di Issime ai fini dell'alimentazione del nuovo acquedotto;

sulla base delle predette considerazioni si esprime parere favorevole alla realizzazione dell'intervento in argomento a condizione che gli attraversamenti dei torrenti Buhlschlucht e del torrente Walkchunbach siano dimensionati in modo tale da non ostacolare il deflusso in occasione di fenomeni torrentizi aventi tempo di ritorno non inferiore ai 20 anni.

Si fa presente che per l'utilizzo a scopo idropotabile delle acque delle sorgenti di Stein, Mungiovetta e Vloakchi dovranno essere definite le apposite aree di salvaguardia di cui all'art.94 del D.lgs n.152/2006 e dovrà essere effettuata la campagna di caratterizzazione delle acque ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 217/2004.

Si ricorda, infine, che la realizzazione dell'intervento è subordinata al rilascio di apposita deroga da parte della Giunta Regionale ai sensi dell'art.35 comma 3 della l.r. 11/98”;

- Preso atto del parere favorevole espresso dal Servizio geologico dell'Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica (nota prot. n. 1235/GEO in data 8 febbraio 2010), che recita quanto segue: “Viabilità rurale

L'intervento in progetto, configurabile come nuova realizzazione di infrastruttura viaria, è urbanisticamente ammissibile ai sensi della della L.R. 11/1998 e s.m.i., art. 35, e della D.G.R. n. 2939 del 10.10.2008, capitolo II, paragrafo C.1, punto 2 lettera h) e paragrafo C.2, punto 2 lettera h), fatto salvo lo specifico studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto in essere.

Le dinamiche geologiche che caratterizzano l'area sono riconducibili a potenziali dinamiche di trasporto solido lungo l'asta del torrente Buhlschlucht tra le loc. Blackgoavunu e Zeun, a potenziali fenomeni di crollo e rotolamenti lapidei dai versanti meridionali della Becca Torché e del monte Voghel.

Per quanto riguarda l'attraversamento del torrente Buhlschlucht, preso atto della realizzazione di una briglia selettiva per la mitigazione degli effetti

derivanti dall'innescarsi di potenziali fenomeni di dissesto in alveo, l'intervento in progetto è da ritenersi compatibile con lo stato di dissesto esistente.

Per quanto riguarda i settori potenzialmente interessati da dinamiche di crollo e rotolamenti lapidei, preso atto delle caratteristiche tipologiche e dimensionali dell'infrastruttura viaria, che non determinano sensibili incrementi delle condizioni di pericolosità attuali, valutati i contenuti dello studio di compatibilità con lo stato di dissesto esistente (Dr. Geol. Michel Luboz, dicembre 2009), dai quali si evidenzia che il tracciato della viabilità rurale è posto in un settore distale rispetto alle aree sorgenti delle suddette dinamiche gravitative, costituendo pertanto un fattore di mitigazione delle condizioni di vulnerabilità della stessa, l'intervento in progetto è da ritenersi compatibile con lo stato di dissesto esistente.

Interventi di riassetto idrogeologico

Gli interventi in progetto, finalizzati alla regimazione delle acque superficiali e sotterranee, sono urbanisticamente ammissibili ai sensi della L.R. 11/1998 e s.m.i., art. 35, e della D.G.R. n. 2939 del 10.10.2008, capitolo II, paragrafo C.2, punto 2 lettera e), fatto salvo lo specifico studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto in essere. Considerato che gli interventi in progetto consistono nell'esecuzione di un sistema di raccolta e allontanamento delle acque di ruscellamento diffuso e di imbibizione attraverso il ripristino ed il recupero dei rû e la messa in opera di drenaggi, preso atto che gli stessi sono finalizzati al miglioramento dell'assetto geologico ed idrogeologico dell'area, costituendo pertanto un fattore di mitigazione delle condizioni di pericolosità attuali, gli interventi in progetto sono da ritenersi compatibili con lo stato di dissesto esistente.

Opere di captazione acque ad uso idropotabile

Gli interventi in progetto, configurabili come adeguamento funzionale di infrastrutture puntuali e lineari, sono urbanisticamente ammissibili ai sensi della L.R. 11/1998 e s.m.i., art. 35, e della D.G.R. n. 2939 del 10.10.2008, capitolo II, paragrafo C.1, punto 2 lettera h) e paragrafo C.2, punto 2 lettera h).

In relazione all'interferenza della viabilità rurale con le sorgenti captate ad uso idropotabile, valutati i contenuti dello studio idrogeologico condotto (Dr. Geol. Michel Luboz, dicembre 2009), si evidenzia quanto segue.

Per quanto riguarda le sorgenti situate in loc. Stein e tra le loc. Tannu e di Vloakchi, preso atto che il tracciato della viabilità rurale è posto a valle delle stesse, esternamente alla zona di rispetto individuata con il criterio geometrico, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 94 del D. lgs. n.152/2006, si ritiene l'intervento in progetto compatibile con l'assetto idrogeologico dell'area.

Per quanto riguarda la sorgente situata in loc. Mungiuvetta, preso atto che il tracciato della viabilità rurale è ricompreso parzialmente all'interno della zona di rispetto, considerato tuttavia che la stessa è ubicata a valle della sorgente, ad una quota di circa 15 m inferiore a quella dell'emergenza idrica, si ritiene improbabile che l'infrastruttura viaria interferisca con la sorgente captata e pertanto l'intervento in progetto è compatibile con l'assetto idrogeologico dell'area.

In relazione a quanto sopra evidenziato, limitatamente alle competenze dello scrivente Servizio geologico nell'ambito della procedura di V.I.A., si esprime parere tecnico positivo alla realizzazione dell'intervento in oggetto”;

- Preso atto del parere favorevole condizionato espresso dalla Direzione assetto idrogeologico dei bacini montani dell'Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica (nota prot. n. 9814/DBM in data 9 ottobre 2009), che recita quanto segue: “Facendo seguito alla vostra richiesta in data 05.08.09, relativa agli interventi di cui in oggetto, in applicazione dell'art. 37 della L.R. n. 11/98 e s.m.i., per quanto attiene gli aspetti valanghivi si evidenzia che gli interventi previsti in oggetto ricadono parzialmente in aree classificate come Va e Vb, corrispondenti per disciplina d'uso alle aree a rischio elevato, nella cartografia degli ambiti inedificabili per terreni esposti a rischio di valanga o slavina. In riferimento alla tipologia progettuale, nelle aree a rischio elevato, e di conseguenza in quelle a medio e basso rischio, è consentita la realizzazione di opere di tipo puntuale, quali opere di captazione e di tipo lineare quali elettrodotti, piste rurali e sentieri. I relativi progetti devono fondarsi su specifiche analisi di interferenza valanghiva e sulla specifica valutazione dell'adeguatezza delle condizioni di sicurezza in atto o di quelle conseguibili con le opere di difesa necessarie. In considerazione della natura pressoché interrata o scarsamente influente con la dinamica valanghiva di quasi tutti i manufatti od opere previste si esprime parere favorevole alla loro realizzazione. Quanto agli attraversamenti degli impluvi valanghivi si rimarca, in assenza di dati di approfondimento progettuale, che sarà necessario non collocare sostegni al loro interno. A verifica di tale adempimento si richiede al committente di inviare alla struttura scrivente gli elaborati progettuali di dettaglio, non appena saranno disponibili, per la conferma del parere sopra espresso”;

- Preso atto del parere favorevole condizionato espresso dalla Direzione foreste e infrastrutture dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali (nota prot. n. 7212/RN in data 11 marzo 2010), che recita quanto segue: “In riferimento alla riunione del Comitato tecnico per l'ambiente del 27 gennaio u.s., durante la quale è stato esaminato l'intervento indicato all'oggetto, con la presente si formalizza il proprio parere di competenza.
Esaminati gli elaborati progettuali, la scrivente direzione esprime parere favorevole alla realizzazione delle opere (soluzione alternativa 3) alle seguenti condizioni:
 - il tracciato della pista segua il più possibile l'andamento naturale del terreno in modo da ridurre al massimo i settori di versante interessati dagli scavi;
 - i fronti di scavo non vengano aperti in periodi immediatamente successivi a precipitazioni intense o persistenti;
 - prima delle operazioni di sbancamento, in particolare nelle aree situate al di fuori della sede stradale, sia accantonato lo strato di terreno vegetale superficiale da riutilizzare al termine dei lavori onde consentire una più pronta ripresa del manto erboso;
 - le aree occupate dal cantiere, così come le superfici interessate dal passaggio dei mezzi, siano ridotte allo stretto indispensabile ed opportunamente segnalate e perimetrate;

- nei settori caratterizzati da maggior acclività e presenza di materiale detritico sciolto, si eviti di innescare fenomeni di rotolamento di tali frazioni verso valle;
- il materiale di scavo sia adeguatamente ricollocato in loco;
- sia realizzato un idoneo sistema di raccolta, trasporto e smaltimento delle acque di scorrimento superficiale (cunette trasversali, fossi di guardia, ecc) avendo cura di convogliare le acque in corrispondenza di impluvi naturali;
- in località Zeun, onde evitare notevoli sbancamenti e la costruzione di ingenti muri, non venga realizzato il tornante intorno ai due caseggiati;
- nelle sezioni dove la scarpata a monte risulta piuttosto lunga nel suo sviluppo (es. 26-49-52), e quindi più soggetta ad erosione, se ne preveda il consolidamento con la posa di geojuta e la pratica dell'idrosemina di specie erbacee idonee al sito;
- nelle aree limitrofe a zone umide (es. Reich e Mungiuvetta) sia posta particolare cautela durante gli scavi adottando tutte gli accorgimenti tecnici utili a ridurre eventuali infiltrazioni d'acqua;
- durante l'esecuzione dei lavori, per evitare che l'accumulo temporaneo del materiale di scavo possa costituire pericolo di natura idrogeologica, dovrà essere posta particolare attenzione nell'individuazione di siti adeguati per il deposito temporaneo del materiale inerte. In particolar modo gli accumuli dovranno essere di piccole dimensioni e non situati in corrispondenza dei versanti più acclivi e delle linee naturali di deflusso delle acque superficiali;
- sia rispettata ed eventualmente ricostituita la continuità dei sentieri intersecati dalla pista;
- vengano effettuati, lungo tutta la strada, gli interventi di manutenzione ordinaria necessari al mantenimento della sua funzionalità, con particolare riferimento per il governo delle acque di scorrimento superficiale e del loro smaltimento;
- al termine degli interventi, tutte le superfici interessate da occupazione di suolo, scotico, scavo e riporto siano opportunamente sistemate, livellate e, laddove possibile, inerbite con specie erbacee idonee al sito.

Si sottolinea che la Stazione forestale in indirizzo dovrà essere preventivamente informata, dalla Ditta esecutrice dei lavori, della data di inizio degli stessi.

L'Autorità forestale dovrà verificare che le modalità esecutive prescritte siano ottemperate, mediante sopralluogo in corso d'opera, procedendo, in caso di eventuali inottemperanze, a termini di legge.

Si fa presente che la non osservanza delle prescrizioni ivi comprese quelle di cui sopra, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 24 e seguenti della citata legge 30 dicembre 1923, n° 3267 e di quelle contenute nelle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale.

Si rammenta, infine, che ai sensi del R.D. 1126/1926, art. n. 20, la Ditta appaltatrice dovrà presentare alla Stazione forestale competente per giurisdizione, regolare dichiarazione di inizio lavori e progetto esecutivo dell'opera”;

- Preso atto del parere favorevole condizionato espresso dal Servizio sentieristica dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali (nota prot. n. 30125/RN in data 8 ottobre 2009), che recita quanto segue: "In riferimento alla Vs. nota prot. 8575/TA del 04/08/2008, con la quale si richiedevano eventuali osservazioni in merito all'intervento di cui all'oggetto, si premettono innanzitutto alcuni elementi e considerazioni di carattere generale.
E' interesse di tale Servizio sottolineare l'elevato valore storico, culturale e paesaggistico che il Vallone di S. Grato esprime, anche tramite la sua, eccezionalmente ramificata, rete sentieristica; tali valori sono diffusamente riconosciuti, tanto da individuare questo vallone per il passaggio del "Grande Sentiero Walser" ("G.S.W.", da non confondere con il "Walsерweg", più volte citato in progetto, ma in territorio di Gressoney-St.-Jean) e del tracciato internazionale della "Via Alpina".
Se da un lato si prende atto del quasi completo smantellamento del tracciato su sentiero del G.S.W., di rientro dal Col Dondeuil (classificato, tra l'altro, come Percorso Storico ai sensi dell'art. 37 del P.T.P.), si apprezza però che, all'interno della progettazione, la sentieristica abbia una buona rilevanza percentuale, con un importo di ben 863.713,00 €; si auspica che tale cifra venga confermata anche nelle successive fasi progettuali e realizzative.
A livello generale, si ribadisce che la realizzazione delle opere in progetto (pista poderale, opere varie di distribuzione elettrica, acquedotto potabile ed agricolo) non pregiudichi la transitabilità della rete sentieristica preesistente garantendo che, al termine dei lavori, i sentieri interessati siano nuovamente percorribili, senza variazioni sostanziali al percorso; a tale riguardo, data la rilevanza escursionistica dell'area, si richiede che, durante la realizzazione dei lavori, venga garantita la continuità dei percorsi interessati, anche individuando dei tratti di sentiero alternativi che permettano all'escursionista, senza deviazioni eccessivamente lunghe, di percorrere i vari itinerari senza soluzioni di continuità.
Sempre nell'ottica di mantenere il valore paesaggistico dell'area, si ricorda di prevedere un curato ripristino ambientale, in particolar modo per le zone in cui è previsto un più elevato transito escursionistico.
Addentrandosi nella progettazione, si richiede che i relitti del sentiero definito in progetto "alto della monticazione" (tratte 36_T28 e 36_T26 del catasto sentieri della Regione Valle d'Aosta – vd. cartina allegata), dove significativi, vengano mantenuti per il passaggio escursionistico.
Come accennato in progetto, la segnaletica necessita di un riordino generale nella distribuzione e nella scelta dei numeri di itinerario; ricordando che sono di riferimento la D.G.R. 2164 del 30 maggio 2003 ed il Catasto dei sentieri della Valle d'Aosta, si richiede di definire nelle successive fasi di progettazione quali sentieri necessitano di posa della segnaletica orizzontale e la localizzazione di quella verticale e si richiede che, alle intersezioni tra pista e sentieri, vengano posate delle paline o delle piccole piramidi di segnaletica verticale (vd. particolari allegati).
Si segnala infine che la Relazione descrittiva di sentieri e mulattiere necessita di controllo ed aggiornamento, e si citano, a titolo esemplificativo, alcuni tracciati di cui si forniscono informazioni errate:

- sentiero n° 1: si segnala un punto critico del sentiero, “Via Alpina”, proprio alla partenza, dalla cappella di Brundji, in corrispondenza dell’attraversamento del torrente, non sempre superabile; si cita poi, nella descrizione, il passaggio da Lansiniri e Benecoadi, facenti invece parte di altro sentiero;
- sentiero n° 17: il sentiero risulta in condizioni migliori, in quanto il ponte sul Walchkunbach è stato ricostruito nel 2008;
- sentiero n° 18: il sentiero risulta in condizioni migliori, in quanto è stato ripristinato nel 2008;
- sentiero n° 19: il sentiero risulta in condizioni peggiori rispetto a quelle descritte.

Alla luce di quanto sopra riportato, si ribadisce la disponibilità dei tecnici dello scrivente servizio a chiarimenti o a eventuali sopralluoghi in merito agli aspetti da approfondire ed aggiornare, allegando una carta riassuntiva dei sentieri di zona compresi nel Catasto dei sentieri della Valle d’Aosta ed alcuni particolari costruttivi riguardanti alcune soluzioni tecniche proposte.

Si richiede, in fase esecutiva, al Direttore dei lavori di prendere contatto con il Servizio sentieristica per concordare le scelte più opportune”;

- Preso atto del parere favorevole espresso dalla Direzione politiche comunitarie e miglioramenti fondiari dell’Assessorato agricoltura e risorse naturali (nota prot. n. 6232/AGR in data 8 febbraio 2010), che recita quanto segue: “Il presente parere è in riferimento alla Vs. nota prot. 8576/TA del 04/08/09 con la quale si trasmettevano gli elaborati progettuali e copia dello studio di V.I.A. relativi al progetto di cui all’oggetto, per un parere obbligatorio ai fini della decisione sulla valutazione di impatto ambientale.

A tal fine sono stati esaminati gli elaborati di cui sopra, ponendo particolare attenzione all’alternativa di progetto n. 3 “Soluzione mitigata”, proposta all’attenzione del Comitato di valutazione ambientale, che prevede essenzialmente interventi di viabilità rurale e relativi all’acquedotto, a servizio dei fabbricati rurali della zona, tralasciando gli interventi di elettrificazione rurale previsti in prima istanza dal progetto.

Secondo lo studio di impatto ambientale gli allevatori ancora operanti in zona risultano essere cinque, con un carico animale di 297 U.B.A., a fronte di un carico potenziale sostenibile di circa 325 U.B.A., evidenziando quindi una situazione di sostanziale equilibrio tra il numero di capi e le risorse disponibili. Da una verifica dei dati in possesso di AREA VDA relativi all’indennità compensativa dell’anno 2008, il numero di U.B.A. monticate nel vallone si aggira intorno a 250, dato inferiore a quello riportato nello studio di impatto ambientale, ma che non modifica sostanzialmente la situazione di equilibrio in esso descritta.

Gli alpeggi del vallone sono tutti sprovvisti di accesso carrabile e fino ad oggi gli allevatori hanno fatto fronte alle varie necessità ricorrendo, qualora strettamente necessario, all’elitransporto, con tutte le problematiche tecniche ed economiche ad esso collegate. E’ stato però evidenziato il rischio di un progressivo e rapido abbandono della monticazione nei prossimi anni, legato strettamente alle difficili condizioni di mobilità e di trasporto che condizionano fortemente il lavoro e lo stile di vita degli agricoltori. Tale abbandono porterebbe ripercussioni non solo da un punto di vista economico e di eventuale

ricambio generazionale in agricoltura, ma andrebbe anche ad influire sull'ambiente e sul paesaggio. La mancanza di una presenza umana costante e attenta quale quella degli agricoltori potrebbe portare ad un degrado progressivo del territorio innescando fenomeni di instabilità idrogeologica, nonché ad una rapida colonizzazione da parte del bosco dei terreni non più coltivati, eliminando pertanto l'alternanza bosco-pascolo, oltre ad un abbandono dei fabbricati e delle strutture che in breve tempo diverrebbero fatiscenti.

Esaminata la "Soluzione mitigata" proposta dall'Amministrazione comunale di Issime ed alla luce delle considerazioni finora esposte e delle scelte progettuali in essa contenute, si ritiene di potere esprimere parere favorevole all'intervento";

- Preso atto del parere espresso dal Servizio aree protette dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali (nota prot. n. 1632/RN in data 20 gennaio 2010), che recita quanto segue: "In data 5 agosto 2009, vs prot. n. 8575/TA, il Servizio valutazione impatto ambientale ha presentato richiesta di parere per il progetto di interventi integrati per lo sviluppo del vallone di San Grato nel Comune di Issime.

Il progetto si propone di valorizzare il vallone di San Grato con interventi che tengano conto delle particolarità agricole ambientali e storico culturali e ipotizza due alternative, oltre l'opzione zero, che prevedono in sostanza la realizzazione di varie opere infrastrutturali che possono essere schematicamente riassunte come di seguito esposto:

Alternativa 1 – Opzione Zero

- mantenimento della situazione attuale
- nessun intervento previsto

Alternativa 2 – Soluzione progettuale

- viabilità rurale
- sentieristica, mulattiere
- interventi di riassetto idrogeologico
- captazione e distribuzione di acqua potabile e ad uso agricolo
- produzione di energia elettrica
- distribuzione di energia elettrica

Alternativa 3 – Soluzione mitigata

- viabilità rurale
- sentieristica, mulattiere
- interventi di riassetto idrogeologico
- captazione e distribuzione di acqua potabile e ad uso agricolo
- predisposizione per futura linea elettrica.

E' opportuno fare alcune considerazioni: il vallone di San Grato si contraddistingue come un eccezionale esempio di sistema d'insediamento tradizionale Walser in quota, con sequenza quasi integrata di versante boscato, terrazzi di versante con insediamento diffuso lungo rete di percorsi storici su linee di quota, piane di testata con pascoli sino alla base del colle Dondeuil e conche con zone umide (relazione Unità locale n.29 del P.T.P.).

Nel settore occidentale del Comune di Issime ed in particolare in zone pianeggianti e con suoli poco permeabili nella testata del Vallone di San Grato,

il ristagno delle acque ha creato una serie di ambienti umidi torbosi relitti, ricchi di rare specie botaniche igrofile boreali. Tra queste si possono annoverare le zone umide di Mungiuvetta, di Stein e di Reich, e una piccola zona umida a monte di Reich, situate rispettivamente sulla sponda orografica sinistra e destra del torrente Walkchunbach a circa 1970, 1900 metri di quota, vincolate ai sensi dell'art. 34 della L.R. 11/98 ed inserite nella cartografia degli ambiti inedificabili – zone umide e laghi – approvata dal Comune di Issime.

In particolare nella piana di Reich si raccolgono le acque del torrente proveniente da Muni (Walkchunbach) e di quello che scende dai piccoli laghi, situati a Sud Ovest. In questi ambienti particolari si ha notevole sviluppo di vegetali più igrofili e si segnalano specie rare quali *Drosera Rotundifolia* L. e *Sphagnum* sp. ed *Eriphorum vaginatum* L., presenti in allegato A, “Specie di flora spontanea autoctona a protezione rigorosa”, le prime due, e in allegato B, “Specie di flora spontanea autoctona a raccolta regolamentata” della Legge n. 45 del 7 dicembre 2009.

Sia per l'alternativa 2 che l'alternativa 3, parte delle opere previste (strada poderale e condotte) ricadono all'interno delle sopraccitate aree umide e delle loro fasce di rispetto. Il parere espresso dal Servizio aree protette in merito al progetto riguarda esclusivamente le interferenze e gli impatti a carico delle zone umide interessate.

Strada poderale:

1. Il Tratto I – Vloacki - Bivio Mettiu- Mungiuvetta e il Tratto L – Mungiuvetta – Muni interessano la zona umida di Mungiuvetta.

In particolare il Tratto I passa all'interno delle fasce di rispetto dei 20 metri e degli 80 metri, tagliando il versante a monte, mentre il Tratto L attraversa la fascia di rispetto degli 80 metri.

In tutte queste zone è inoltre prevista la realizzazione di decine di metri di scogliera e di opere di drenaggio:

Tratto I

- L'opera di drenaggio oltre ad interessare le fasce di rispetto di 20 e 80 metri riguarda anche una parte della vera e propria zona umida cartografata;
- all'interno della fascia di rispetto di 20 metri sono previste due scogliere la cui altezza raggiunge 2 metri mentre una terza raggiunge i 3,50 metri altezza.

Tratto L

- All'interno della fascia di rispetto di 80 metri, tra le sezioni 42 e 45, l'altezza
- della scogliera raggiunge i 4,50 metri;
- un'ulteriore opera di drenaggio interessa la fascia degli 80 metri.

2. Il Tratto M – Bivio Mettiu – Mettiu –Reich e il Tratto N – Reich – Baudma interessano la zona umida di Reich.

Nella zona umida di Reich i Trattati M e N intersecano le fasce di rispetto dei 20 metri e degli 80 metri penetrando entrambi, per un breve tratto, nella zona umida vera e propria.

Tratti M e N

- Anche per la zona umida di Reich è previsto un drenaggio (tratti M e N) che, oltre ad interessare le fasce di rispetto, riguarda la zona umida vera e

propria. Inoltre, nel Tratto M, è prevista una scogliera di altezza fino a 2,00 metri all'interno delle fasce di rispetto dei 20 metri e degli 80 metri.

Rete Idrica:

Per quanto riguarda la costruzione di una rete idrica per servire gli alpeggi di acqua potabile e a fini agricoli, sono previste due varianti diverse per le due alternative progettuali (alternativa 2 e alternativa 3).

Le captazioni, in entrambe le alternative, avvengono da sorgenti a monte delle zone umide di Mungiuvetta e Stein.

Alternativa 2

- il passaggio delle tubazioni dell'acquedotto attraversa sia le fasce di rispetto che le zone umide vere e proprie;
- le scelte progettuali prevedono la presenza di vasche dell'acquedotto e pozzetti di distribuzione dell'acqua potabile all'interno delle fasce di rispetto degli 80 metri delle zone umide di Mungiuvetta e Stein e all'interno della piccola zona umida cartografata a monte di Reich.

Alternativa 3

- Il percorso delle tubazioni e il posizionamento di vasche e pozzetti risultano sensibilmente modificati ma, nella zona umida di Mungiuvetta, interessano comunque la fascia di rispetto degli 80 metri mentre a Reich tubazioni, vasche e pozzetti insistono nella fascia di rispetto di 20 metri della zona umida.

Le zone umide interessate dagli interventi costituiscono un ecosistema complesso, di particolare valenza ecologica, per il quale il progetto non fornisce alcuna informazione riguardo al loro approvvigionamento idrico e riguardo alle conseguenze che gli interventi proposti, quali drenaggi, massicciate, sbancamenti, ecc., potrebbero avere per il loro mantenimento.

Alla luce di quanto sopra si ritiene che, per quanto riguarda l'alternativa 2, i lavori previsti (tracciato stradale e rete idrica), oltre a comportare gravi alterazioni del reticolo idrico tali da creare impatti negativi irreversibili sulle zone umide, non possano essere realizzati perché ricadenti all'interno di ambiti inedificabili ai sensi dell'art. 34 della l.r. 11/98.

Le stesse considerazioni valgono per il tracciato stradale della soluzione mitigata (alternativa 3) essendo identico a quello della soluzione progettuale (alternativa 2).

La costruzione dell'acquedotto per l'approvvigionamento di acqua potabile a diversi alpeggi della zona (e la predisposizione per una futura linea elettrica), così come presentata in alternativa 3 e tenuto conto della pubblica utilità dell'opera, può ricevere parere positivo condizionato ad una variante che ne sposti il tracciato al di fuori della fascia di rispetto dei 20 metri della zona umida di Reich”;

- Preso atto del parere negativo espresso dalla Direzione tutela beni paesaggistici e architettonici dell'Assessorato istruzione e cultura (nota prot. n. 1934/TP in data 5 marzo 2010), che recita quanto segue: “Per quanto di competenza, ai sensi delle norme sopra citate, valutato puntualmente il progetto proposto ed effettuato sopralluogo, si esprimono le seguenti considerazioni.
Il vallone di San Grato è caratterizzato da una morfologia complessa costituita da sistemi di versante, di fondovalle, di costa e di pascoli, con insediamenti

walser pressochè integri lungo tutta la rete di percorsi storici e di collegamento al Colle Dondeuil: è un singolare esempio di insediamento tradizionale in quota, con sequenza intatta di boschi, terrazzi di versante, piane di testata con pascoli, sino alla base del colle e conche con zone umide.

Il Piano territoriale paesistico, nelle linee programmatiche predisposte per il territorio walser, fa riferimento principalmente al vallone di San Grato, oltre all'alta valle del Lys (valloni di Loo e di Niel) ed all'alta valle di Ayas (Cunéaz e Saint-Jacques), prevedendo unicamente progetti di rigoroso restauro del territorio mentre, per "le parti meno caratterizzate", la finalità di conservazione dei manufatti stessi e della espressione della *cultura materiale* comporta anche riusi con utilizzi museali, culturali ed anche residenziali, ma con basse infrastrutture (evitando nuovi accessi veicolari). Il documento programmatico prevede, altresì, una serie di attrezzature leggere e un'organizzazione gestionale di servizi per agevolare la fruizione del sistema walser.

La presente proposta di intervento - seppure attenta ed approfondita rispetto alle varie problematiche, complessità ed opportunità in gioco - non può garantire il rispetto di tali indirizzi ed in particolare la tutela e la valorizzazione delle relazioni visive che caratterizzano le unità di paesaggio (con specifico riferimento ai valori panoramici, alle aree di particolare sensibilità e di eccezionale interesse storico-culturale).

Di fatto l'infrastruttura a nastro con diramazioni, ancorchè possa occupare solo una superficie relativamente ridotta nel complesso del "vallone", è di lunghezza notevole (9 Km) ed andrà - pur con tutte le possibili attenzioni progettuali ed in fase di intervento (inerbimenti e rivegetazioni) - ad incidere pesantemente sulla morfologia naturale dei luoghi e, in particolare, sulla percezione visiva e complessiva degli stessi (in sostanza il territorio sarà reso artificiale oltre alla presenza della sede stradale anche da ponticelli in legno in grado di reggere veicoli a motore, staccionate, guadi a raso di alcuni ruscelli, intubamenti degli stessi anche se per brevi tratti, posa di cavidotti, scarpate e terreni riprofilati, zone umide oggi allo stato naturale che, comunque, saranno costeggiate dalla nuova infrastruttura che ne cambierà la percezione nell'ambito circostante).

La strada medesima interferirà anche direttamente con i fabbricati di valore storico in quanto - pure se la si potrà allontanare il più possibile dagli stessi - causerà una "lettura" dei fabbricati in rapporto al contesto di pertinenza completamente diversa dall'attuale.

Oltre a ciò gli ipotizzati passaggi di 50 o 60 veicoli al giorno produrranno in quegli ambiti delicati impatti importanti (rumori, inquinamento, abrasioni del fondo erboso della strada stessa) ai quali si potranno sommare i transiti di mezzi di turisti autorizzati.

Non pare nemmeno opportuna, peraltro, l'auspicata possibilità di installazione di pannelli fotovoltaici (che richiedono superfici ampie) sulle coperture o nelle aree pertinenziali degli edifici, in quanto comporterebbe l'introduzione di elementi di notevole impatto visivo rispetto alla tipologia originaria dei corpi di fabbrica e nel paesaggio.

Siccome neppure l'ipotesi di costruire alcuni chilometri di monorotaie pare praticabile per impatto visivo delle stesse e per l'esistenza di fenomeni

valanghivi, franosi ed inondazioni che non ne consentirebbero l'integrità e la sicurezza, si esprime parere negativo rispetto all'infrastrutturazione del vallone di San Grato il quale, pertanto, dovrà essere conservato nella sua attuale condizione tramite semplici interventi di manutenzione, riqualificazione e recupero dell'esistente (territorio e fabbricati)";

- Preso atto del parere espresso dalla Direzione urbanistica dell'Assessorato territorio e ambiente (nota prot n. 646/TA in data 20 gennaio 2010), che recita quanto segue: "Con riferimento alla nota sopra emarginata, presa visione degli elaborati tecnici, si esprime il parere di competenza relativamente agli argomenti in discussione.

Comune di Issime – Interventi integrati per lo sviluppo del Vallone di San Grato:

Sotto il profilo urbanistico, con riferimento al Piano regolatore comunale non vi sono rilievi trattandosi di interventi coerenti con lo strumento urbanistico.

Con riferimento alla pianificazione territoriale e paesistica regionale si osserva che, come evidenziato anche nella Relazione, il PTP individua nelle, sue Linee programmatiche, il territorio Walser nell'ambito di un Programma integrato di interesse regionale – PMIR 5. Tale programma fa principalmente riferimento al Vallone di San Grato e, per le parti di specifico interesse storico-culturale, rinvia a progetti di rigoroso "restauro del territorio, mentre per le parti meno caratterizzate la finalità di conservazione dei manufatti stessi e della espressione della cultura materiale comporta anche riusi dei manufatti stessi, con utilizzi museali, culturali ed anche residenziali, ma con basse infrastrutture (evitando nuovi accessi veicolari). Si sottolinea come le Linee programmatiche tendono a orientare le attività di programmazione e di pianificazione della Regione, delle Comunità montane e dei Comuni, nell'ambito delle rispettive competenze.

Nella scheda n. 29 delle Unità locali, il Vallone di San Grato viene descritto come "eccezionale esempio di sistema d'insediamento tradizionale walser in quota, con sequenza quasi integra di versante boscato, terrazzi di versante con insediamento diffuso lungo rete di percorsi storici su linee di quota, piane di testata con pascoli alla base del colle e conche con zone umide."

Si segnala infine che buona parte del tracciato viabile e degli interventi interessa un'area soggetta alla disposizione cogente di cui all'art. 40 delle NAPTP.

In relazione a quanto sopra si ritiene che la realizzazione di nuovi accessi veicolari contrasti con le indicazioni del PTP e ne pregiudichi l'attuazione";

- Rilevato che il Comitato tecnico per l'ambiente, riunitosi in data 20 e 27 gennaio 2010, ha:

a) Preso atto delle lettere di osservazioni contrarie al progetto presentate da:

- sig.a Fausta BAUDIN (nota pervenuta in data 6 ottobre 2009);
- Sig. Francesco CORDONE (nota pervenuta in data 9 ottobre 2009);
- Sig. Marco GOYET e altri 14 proprietari di fabbricati e terreni nel vallone di San Grato (nota pervenuta in data 9 ottobre 2009);
- Comitato AMICI DEL VALLONE DI COMBOE' (nota pervenuta in data 9 ottobre 2009);

- LEGAMBIENTE VALLE D'AOSTA (nota pervenuta in data 9 ottobre 2009);
 - Associazione culturale AUGUSTA (nota pervenuta in data 9 ottobre 2009);
 - b) Preso atto della lettera di osservazioni contenente considerazioni di carattere generico presentata da:
 - Consulta permanente per la salvaguardia della lingua e della cultura walser (nota pervenuta in data 9 ottobre 2009);
 - c) Considerato che il Comune di Issime ha provveduto a richiedere la sospensione dell'istruttoria, al fine di esaminare le osservazioni pervenute e presentare le opportune controdeduzioni;
 - d) Preso atto delle controdeduzioni presentate in data 28 dicembre 2009 dal Comune di Issime;
 - e) espresso a maggioranza parere favorevole;
 - f) rammentato che delle date di inizio e termine dei lavori dovrà essere dato avviso con comunicazione scritta anche al Servizio valutazione ambientale dell'Assessorato territorio e ambiente;
 - g) ritenuto inoltre di proporre alla Giunta di limitare l'efficacia della valutazione positiva di compatibilità ambientale a cinque anni dalla data del rilascio della decisione di compatibilità ambientale;
- Preso atto che il Servizio valutazione ambientale dell'Assessorato territorio e ambiente, in sede di istruttoria, ha ritenuto l'intervento proposto non compatibile con le esigenze di tutela paesaggistico – ambientale del sito in questione, esprimendo di conseguenza parere negativo per effetto dei seguenti aspetti:
 - gli interventi proposti non sono coerenti con gli obiettivi previsti dal PTP;
 - alcuni degli stessi ricadono in ambiti inedificabili e non risultano accettabili ai fini della tutela dei siti naturalistici (zone umide) coinvolti;
 - la strada e le relative opere accessorie proposte risultano incompatibili con la salvaguardia di un sito di rilevante interesse storico-culturale;
 - Richiamato l'articolo 15, comma 3, della legge regionale 18 giugno 1999, n. 14 che condiziona l'espressione di una valutazione positiva sulla compatibilità ambientale all'acquisizione dei pareri vincolanti favorevoli, incluso quello riferito agli aspetti della tutela beni paesaggistici e architettonici;
 - Ritenuto di esprimere una valutazione negativa sulla compatibilità ambientale del progetto di realizzazione degli interventi per lo sviluppo rurale del vallone di San Grato nel Comune di Issime, per le motivazioni espresse nel parere vincolante della Direzione tutela beni paesaggistici e architettonici dell'Assessorato istruzione e cultura e dal Servizio valutazione ambientale dell'Assessorato territorio e ambiente;
 - Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3702 in data 18 dicembre 2009 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2010/2012 con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi

gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 2010 e di disposizioni applicative;

- Visto il parere favorevole rilasciato dal Dirigente del Servizio valutazione ambientale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 13, comma 1, lett. "e" e 59, comma 2, della L.R. n. 45/1995, sulla legittimità della presente proposta di deliberazione;
- Su proposta dell'Assessore al territorio e ambiente Manuela ZUBLENA;
- Ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1. di esprimere una valutazione negativa sulla compatibilità ambientale del progetto, proposto dal Comune di Issime, di realizzazione degli interventi per lo sviluppo rurale del vallone di San Grato nel Comune di Issime, per le motivazioni espresse nel parere vincolante della Direzione tutela beni paesaggistici e architettonici dell'Assessorato istruzione e cultura citato in premessa e dal Servizio valutazione ambientale dell'Assessorato territorio e ambiente;
2. di invitare il proponente a riconsiderare le modalità di valorizzazione, recupero e gestione del territorio in oggetto, previa concertazione con le strutture regionali competenti;
3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

GA/

§